



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento CE n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche.

Rep. Atti n. 135/CSR del 10 Luglio 2008

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 10 luglio 2008:

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90 ed in particolare l'articolo 37 comma 2;

VISTA la direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento CE n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche;

VISTA la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivati dall'appartenenza dello Stato alla Comunità Europea – Legge comunitaria 2007, e in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'allegato B;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO lo schema di decreto legislativo in oggetto, pervenuto con nota in data 7 aprile 2008 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° aprile 2008;

VISTA lettera del 14 maggio 2008 del Presidente della Conferenza Stato-Regioni che, in occasione della ripresa delle attività di questa Conferenza, ha richiesto al Ministero del lavoro,



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

salute e politiche sociali le opportune valutazioni in ordine alla necessità o meno di dar seguito all'istruttoria relativa allo schema in questione;

VISTA la nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2008 con la quale si segnala l'urgenza dell'esame in sede di Conferenza Stato – Regioni;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi il 16 giugno 2008, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome hanno proposto alcune modifiche al testo dello schema di decreto di cui trattasi;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola condizionato all'accoglimento delle richieste emendative riportate nel documento consegnato in seduta, Allegato A, parte integrante del presente atto, ad eccezione della Regione Lombardia che, invece, ha espresso parere negativo;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/121/CE che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento CE n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche.

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE

On. Dott. Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Conseguito
nella seduta
del 10 luglio
2008
[Signature]

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2006/121/CE CHE MODIFICA LA
DIRETTIVA 67/548/CEE DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL
RAVVICINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE,
REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA
CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA DELLE
SOSTANZE PERICOLOSE PER ADATTARLA AL REGOLAMENTO CE
N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA
VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE
SOSTANZE CHIMICHE (REACH) E CHE ISTITUISCE UN'AGENZIA
EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE**

Punto 5) Elenco B – Odg Conferenza Stato- Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative.
La Regione Lombardia esprime parere negativo.

all'art. 7, comma 1 sostituire il comma 8 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 con il seguente "Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l'integrale copertura dei costi dei controlli di cui al presente articolo e le relative modalità di versamento. Tali tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni";

all'articolo 9, comma 1 sostituire il comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 con il seguente "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 23 in tema di pubblicità è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 15.000 euro";

sostituire l'articolo 13 con il seguente "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana".

Roma, 10 luglio 2008